

Conferimento del carattere obbligatorio generale al nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa dei ponteggi 2012–2015 da parte del Consiglio federale

Segue una panoramica delle modifiche più importanti. Ci sono anche alcune indicazioni su disposizioni la cui validità non ha subito cambiamenti!

Ore di viaggio

Le ore di viaggio sono considerate come orario di lavoro ordinario. Di conseguenza le ore di viaggio non devono riportate separatamente. Nel caso di superamento dell'orario di lavoro annuale di attualmente 2190 ore, in teoria il supplemento sullo stipendio è dovuto anche sulle ore di viaggio. Per quanto 100 ore annue (senza giustificazione separata) sono considerate ore di viaggio esenti da supplemento (indennità al salario di base senza supplemento).

Controllo dell'orario di lavoro

La prova delle ore lavorate dal lavoratore (controllo dell'orario di lavoro, rapporto) deve essere ancora fornita giornalmente.

Giorni di vacanze/festivi/di servizio militare/di malattia/di infortunio

In generale tali assenze sono messe a rapporto con 8,4 ore al giorno (indipendentemente da un eventuale calendario dell'orario di lavoro aziendale).

Giorni festivi

I lavoratori hanno diritto a esattamente 8 giorni festivi all'anno. Se questi cadono durante le vacanze o su un fine settimana, devono essere comunque pagati.

Salari

Dall'1.8.2013 i seguenti salari minimi mantengono (salari di base) la loro validità in conformità all'accordo aggiuntivo 2012 al CCL in corso 2008–2011:

Q:	Fr. 5'218.00
A:	Fr. 5'004.00
B1:	Fr. 4'692.00
B2:	Fr. 4'336.00
C:	Fr. 4'128.00

Dall'1.10.2013 i seguenti salari minimi mantengono (salari di base) la loro validità in conformità all'accordo aggiuntivo 2013 al CCL in corso 2012–2015:

Q:	Fr. 5'238.00
A:	Fr. 5'024.00
B1:	Fr. 4'712.00
B2:	Fr. 4'356.00
C:	Fr. 4'148.00

Regolamentazioni salariali nei casi speciali

Queste sono state leggermente ampliate. I vostri accordi scritti con i lavoratori devono essere immediatamente sottoposti alla CPP per approvazione.

Indennità di vitto

L'indennità continua ad ammontare a Fr. 16.00. Un'indennità di vitto è sempre dovuta, qualora si lavorino più di 5,5 ore al giorno.

Assicurazione contro gli infortuni

Questo articolo CCL è stato modificato. Adesso, dal 5° anno di servizio i lavoratori (a partire da 4 anni di appartenenza all'impresa) hanno diritto, nel caso di un infortunio professionale, al 90% del salario assicurato (finora l'80%).

Sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro deve farsi carico delle spese per il primo equipaggiamento riguardo a casco, scarpe di sicurezza e guanti così come della loro sostituzione in caso di usura.

Impiego di subappaltatori (subappaltanti)

Se impiega dei subappaltatori, l'imprenditore deve inoltre garantire, che questi conteggino i contributi con la Fondazione PEAN nella posa dei ponteggi.

Fondo paritetico e contributo alle spese di attuazione

Adesso il contributo ammonta a totale Fr. 30.00 per ogni mese e lavoratore (Fr. 25.00 Fondo paritetico e Fr. 5.00 contributo alle spese di attuazione). Per gli apprendisti il contributo è sempre di Fr. 10.00. I datori di lavoro pagano un contributo annuo di Fr. 300.00 e inoltre Fr. 5.00 per ogni mese e lavoratore.